

IL DIRETTORE GENERALE

Alle Strutture centrali e territoriali dell'INAIL,  
dell'ex ISPEL e dell'ex IPSEMA

**Oggetto:** Trattamento di missione – modifica delle disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010.

### Premessa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della norma in oggetto, relativamente all'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento delle missioni, per evitare che interpretazioni difformi potessero *“rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica”*.

In particolare, il Ministero, nel confermare l'esclusione del personale che svolge compiti ispettivi dall'ambito applicativo della norma in esame, ha ritenuto di poter **estendere** tale esclusione anche al personale impegnato *“nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo”*.

Quanto precede, al fine di evitare che il personale, nello svolgimento delle predette attività, sia costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione, con conseguenti maggiori spese per l'Amministrazione e disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa.

In tale ambito, il Ministero ha tenuto a precisare che in ogni caso **anche** il suddetto personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo deve attenersi, nello svolgimento dei propri compiti, ai principi di contenimento della spesa fissati dalla disposizione legislativa, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta da situazioni di particolare disagio logistico ed in ogni caso qualora risulti economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Inoltre, in caso di missione per lo svolgimento di **compiti diversi** da quelli sopra detti – disposta per le già citate situazioni di particolare disagio e sempre qualora risulti economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione - l'eventuale autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio di trasporto è valevole ai soli fini della copertura assicurativa e non anche del rimborso delle spese di viaggio - ivi incluse quelle autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo.

In tale evenienza, l'Istituto riconoscerà agli interessati, a titolo di parziale ristoro economico, e previa richiesta formale, un importo pari al costo del mezzo pubblico più economico utile per il raggiungimento della sede di missione, così garantendo sia il rispetto degli obiettivi di economicità affermati dal legislatore e ribaditi dalla circolare ministeriale, sia i principi di equità.

#### **1. Attività escluse dall'applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010**

In attuazione della circolare ministeriale, considerate le tipologie di attività istituzionali dell'INAIL, si ritiene che, oltre alle attività ispettive, possano essere escluse dall'applicazione della norma in oggetto – la quale, si rammenta, non consente più il rimborso delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio - tutte le attività di verifica e controllo rese dal personale tra le quali, in particolare, quelle svolte nell'ambito dell'erogazione dei servizi alle aziende (ad es. nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro) ed agli infortunati, nonché i connessi adempimenti amministrativi e legali.

Ciò stante, si riporta l'elenco tassativo di **attività che devono ritenersi escluse** dall'applicazione della citata disposizione normativa in quanto di natura ispettiva ovvero riconducibili a funzioni di verifica e controllo:

- A) attività ispettive e di audit interno svolte dalle Strutture centrali e regionali;
- B) attività di accesso ai cantieri per perizie, collaudi di opere e forniture;
- C) attività di accertamento e valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti nocivi;
- D) attività socio assistenziale e medico legale a domicilio;
- E) attività di verifiche e controllo relative alla c.d. "presa in carico" dell'infortunato (equipe multidisciplinari);
- F) attività peritali per conto dell'Istituto (medici, tecnici del rischio e legali per le CTU);

- G) accesso dei dirigenti ovvero dei funzionari, medici e professionisti responsabili di Strutture, presso le Sedi di ulteriore incarico, finalizzato alla verifica ed al controllo gestionale;
- H) accesso dei legali presso le sedi di tribunale dislocate in territorio diverso da quello della Struttura di appartenenza, finalizzato all'accertamento ed alla tutela delle ragioni dell'Istituto;
- I) accesso dei medici competenti presso Strutture diverse da quella di appartenenza, finalizzato alle visite periodiche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- J) accesso dei tecnici di radiologia presso i gabinetti radiologici distribuiti sul territorio, attesa la loro funzione di controllo e di presidio delle apparecchiature radiologiche;
- K) accesso dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione presso Strutture diverse da quella di appartenenza, ai fini delle verifiche e dei controlli per la sicurezza del luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Ai fini del rimborso delle spese connesse all'utilizzo dell'autovettura, le **determinazioni di spesa** dovranno espressamente indicare l'attività, rientrante tra quelle enumerate alfabeticamente nell'elenco chiuso sopra riportato, cui è finalizzata la missione. Diversamente, non si potrà procedere al rimborso di cui trattasi.

Con riferimento alle tipologie di attività istituzionale **dell'ex ISPESL**, si ritiene che possano essere escluse dall'applicazione del citato art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, tutte le seguenti ulteriori specifiche attività, da indicare nella determinazione di spesa ai fini del rimborso dei costi connessi all'uso dell'autovettura:

- L) accessi per attività tecnica istituzionale finalizzata a verifiche e controlli;
- M) attività ispettiva e autorizzativa in riferimento alle radiazioni ionizzanti ed ai presidi di risonanza magnetica ai sensi del DPR n. 542/94 e ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 230/95;
- N) attività ispettive in relazione ai lavori della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (DPR n. 290/91);
- O) verifiche ispettive ad impianti a rischio di incidente rilevante, effettuate ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 novembre 1997;
- P) ispezioni di cui al d.lgs. n. 224/03 e d.lgs. n. 206/01;
- Q) prima verifica;
- R) verifica omologativa e/o messa in servizio;

- S) verifica di riparazione di attrezzature a pressione;
- T) verifiche di impianti di riscaldamento di cui al D.M. 1/12/75;
- U) verifica a campione di impianti di messa a terra e scariche atmosferiche;
- V) revisione periodica di attrezzature per trasporto gas compressi, liquefatti o disciolti;
- W) prove ed indagini varie (tarature valvole di sicurezza, lettura lastre rx, ecc. e tutte le attività di verifica previste con fatturazione oraria);
- X) certificazione PED, T-PED, ATEX;

Con riferimento alle tipologie di attività istituzionale **dell'ex IPSEMA**, ferme restando le attività già elencate, si ritiene che possano essere escluse dall'applicazione del citato art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, le seguenti ulteriori specifiche attività, da indicare nella determinazione di spesa ai fini del rimborso dei costi connessi all'uso dell'autovettura:

- Y) vigilanza ispettiva e partecipazione alle Commissioni di inchiesta presso le Capitanerie di Porto;
- Z) partecipazione alle Commissioni mediche di I e II grado per l'accertamento dell'idoneità dei marittimi.

## **2. Attività che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010**

Rientrano nel campo di applicazione delle citate disposizioni normative tutte le missioni finalizzate allo svolgimento di compiti **diversi** da quelli ispettivi o di verifica e controllo come sopra definiti, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- le missioni per scopi formativi;
- la partecipazione a convegni o ad eventi interni o esterni;
- le riunioni di gruppi o commissioni di lavoro interni o inter Enti;
- tutte le attività comunque svolte nell'interesse di Strutture diverse da quelle di appartenenza, non rientranti nei casi di esclusione di cui al paragrafo 1.

### **3. Mantenimento della previgente normativa di riferimento**

Atteso che le disposizioni in esame riguardano specificatamente il personale contrattualizzato delle PP.AA. ex D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i, come già indicato in precedenti note, si conferma che continua ad applicarsi la previgente normativa di riferimento in materia di rimborso delle spese connesse all'uso autorizzato dell'autovettura di proprietà, per lo svolgimento delle missioni effettuate dal seguente personale:

- personale metalmeccanico e dirigenti di azienda in servizio presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la filiale di Roma;
- personale a contratto grafici in servizio presso la Tipografia di Milano;
- componenti dei Co.Co.Pro. purchè non siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- medici specialisti ambulatoriali interni.

Si conferma, altresì, la possibilità di applicare la previgente normativa in tutti i casi di missioni coperte finanziariamente dalle aziende clienti o da altre Amministrazioni pubbliche o private, i cui relativi oneri siano completamente rimborsati e non risultino quindi a carico **dell'Istituto**.

### **4. Responsabilità dei dirigenti**

Come già indicato in precedenti note, si ribadisce che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio non è da intendersi in nessun caso automaticamente riconosciuta, neppure nei predetti casi di missione per compiti ispettivi o per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo come sopra individuate, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del dirigente.

Ciascun dirigente, pertanto, dovrà verificare, in concreto, la sussistenza delle condizioni di disagio che legittimino il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti inviati in missione e valutare, in maniera rigorosa, l'economicità della scelta in termini di rapporto costi/benefici. Tale valutazione dovrà risultare da specifico atto formale.

## 5. Decorrenza

Le presenti disposizioni trovano applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2011**, ferma restando la valenza delle previgenti disposizioni già emanate in attuazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010 per le missioni con decorrenza fino a tutto il 31/12/2010.

◦  
◦ ◦

La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutti i dipendenti, tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008, nonché al personale ex ISPESL ed ex IPSEMA secondo le modalità in uso.

Giuseppe Lucibello

